(5

PROGETTO
DEL REGOLAMENTO INTERNO
MEDICO E DISCIPLINARE

PEL

MANICOMIO DI AVERSA

DEL DOTTORE

Cav. B. G. Miraglia

Direttore del Manicomio di Aversa, Presidente della Società Frenopatica italiana, Socio corrispondente della Società Frenologica e medico-psicologica di Parigi, e di molte altre Accademie italiane e straniere.

CASERTA

Stabilimento Tipografico del Comm. G. Nobile e C.°

Sito nel Cortile della Prefettura

1866

Digitized by Google

Digitized by Google

Un personale per un Ospizio di alienati è l'istrumento primiero e più interessante pel trattamento di tali infelici. Sebbene questi venissero segregati dalla Società, pure debbono vivere in salutare comunanza tra loro, comunanza che consiste nei rapporti che esister debbono tra essi e le persone che vi sono in contatto. Ogni individuo che sia addetto a qualunque servizio dentro le mura di un manicomio è in contatto necessarimente con la mente inferma dei reclusi; e per ciò sorgono tali rapporti tra loro, che a ragione della bontà del personale questo influisce su l'utile trattamento dei folli. Per lo che un personale umano, caritatevole, intelligente, ubbidiente ai precetti della medicina mentale forma il principio salutare della vita di un manicomio, ed il mezzo più potente del medico che ne ha la Direzione. Scopo sì importante fallirebbe se la libertà di azione che questo capo deve esercitare su tutto il servizio interno del manicomio venisse per poco ad essere diminuita (1).

(1) La massima dell'illustre *Esquirol che i manicomî debbono avere un capo e niente più di un capo*, è già stata attuata per tutt'i manicomi della Francia, della Germania, del Belgio della Svizzera ec. ed in vari manicomi d'Italia come in quelli di Milano e di Pesaro. Ci piace perciò riportare alcuni articoli dello Statuto di quest'ultimo manicomio del 1863.

Art. 4. — « Siccome la salute dei reclusi è lo scopo precipuo, cui tutto deve convergere, e perciò l'Ospizio è essenzialmente sanitario, così v'è d'uopo di un uomo » della scienza al quale il Consiglio accordi le più ampie facoltà nella parte sanitaria e disciplinare. Questo assume il titolo di Medico-Direttore.

Art. 21. — « Ha luogo nelle riunioni (della Deputazione Provinciale) il Medico-» Direttore con voto consultivo per gli affari igienici e disciplinari.

Il nuovo Statuto organico del 4 dicembre 1864 emanato dal Governo del Re pel manicomio di Aversa distingue il personale (*art.* 20) in *Amministrativo, in Medico,* e di *basso servizio;* — cioè in personale addetto ai lavori della somministrazione dei mezzi materiali che la Medica Direzione deve far convertire al sollievo e guarigione dei malati; — in personale medico che prescrive il difficile e duplice trattamento fisico-morale dei folli per raggiungere il fine utile e desiderato delle cure: — ed in personale di esecuzione del trattamento e di sorveglianza e custodia ch'è il vero mezzo dei rapporti che sono tra il medico ed il folle. E tutto ciò spiega la

Art. 85. — « Il Medico-Direttore esercita le sue attribuzioni nel ramo sanitario » in cui ha facoltà libere, e nel ramo disciplinare con tutti quei poteri che sono ne- » cessarî a far rispettare se stesso e le leggi dello Stabilimento.

« 86. Per le quali attribuzioni il Medico-Direttore è centro vitale da cui precipua- » mente derivano la salute dei reclusi, e l'interno buon regime del Manicomio.

« 87. Ad ottenere che gli effetti a tali massime, si prescrivono le seguenti norme.

« 88. Il ramo disciplinare debb'essere sotto la immediata dipendenza del Direttore, » perocchè fa parte integrante dello stesso ramo sanitario, e concorre a quella unità » o validità di forza morale ch'è indispensabile alla sua autorità nell'Ospizio.

Art. 89. — « Quindi tutto il personale addetto al servizio ed alla cura dei malati, » gli è specialmente soggetto ecc.

Art. 92. Il Medico-Direttore insomma, non solo soprintende acciocchè le discipline statuite sieno esattamente adempiute, ma v'induce alla circostanza quelle modificazioni che stima opportune al più diligente servizio verso gli alienati, ed il maggiore decoro dello stabilimento.

Art. 49. In quanto al ramo sanitario, cioè alla cura fisico-morale degli alienati, ed all'igiene del Luogo, è tutto *esclusivamente* affidato al Direttore-Medico.

Art. 95. Il quale resta per ciò incaricato tanto delle ammissioni di essi alienati nel manicomio, quanto dei loro rinvî dal medesimo.

Art. 388. Quegli che desiderasse di visitare alcuno dei pazzi reclusi, o di averne o farne pervenire notizie; dovrà ottenerne l'esplicito permesso dal Direttore.

Art. 398. Il quale è pur facoltizzato di far visitare lo stabilimento alle persone della scienza che lo bramassero per istruzione; a qualche famiglia di alienati che vi si trovassero in cura come pensionarî, nelle classi distinte, ed in generale a chi altri stimasse egli di accordarne il permesso, non senza quella riserbatezza ch'è necessaria a mantenere costantemente la quiete del luogo.

Art. 390. Nelle quali circostanze il Direttore darà nell'Ospizio le opportune relative disposizioni stabilendo il giorno e l'ora delle visite.

Digitized by Google

singolarità dell'Ospizio che non ammette influenza straniera sul trattamento ed assistenza degli alienati.

Un regolamento interno adunque di un servizio di pazzi racchiude in se concetti sì singolari da non potersi per nulla rassomigliare a qualunque altro regolamento di diversi Ospizî di Carità (1). L'interno di un manicomio sì per la costruzione apposita architettonica, sì per la distribuzione speciale del servizio di un idoneo personale, che per quanto riflette su la mente inferma dei reclusi (e tutto in un manicomio vi riflette), è la condizione indispensabile pel trattamento e la guarigione degl'infelici scemi d'intelletto. Questi miseri che vi vengono accolti per tutelarsi di sicurezza e di cura alle quali han dritto, reclamano dalla pubblica beneficenza i mezzi più opportuni e speciali di tale sicurezza e cura. A raggiungere sì nobile scopo umanitario il nostro Statuto organico ha prescritto che regolino il manicomio una Commessione Amministrativa ed un Direttore Medico. Anzi riconoscendo il principio psichiatrico qual motore unico di quanto si pone in azione nel manicomio ha voluto lo Statuto affinchè l'Amministrazione dei mezzi materiali si volgesse all'utile e diretto scopo del trattamento dei reclusi, che il Direttore, a cui è dato essenzialmente di conoscere ed esporre i bisogni degli alienati e la distribuzione e la sorveglianza dell'andamento opportuno di tutto il servizio, formasse parte integrante dell'Amministrazione e quindi della Commessione Amministrativa.

(1) Il regolamento interno di un Manicomio nel seguire lo Statuto proprio deve tener presente le moltiplici condizioni della forma dell'Ospizio, della situazione del luogo, delle specie di pazzia, delle costumanze e tante circostanze infinite. Ecco perchè un regolamento d'interno servizio di un Instituto di folli non può essere uniforme ad altro di simile Ospizio; e molto meno a quello di regione lontana.

Digitized by Google

Concetto è questo che svolto secondo le norme date dal Legislatore in armonia dei precetti che detta la instituzione ed organizzazione dei manicomî in un regolamento interno nella distribuzione ordinaria del servizio dalla Direzione Medica dettata, produce al certo la prosperità dell'Ospizio.

In questa parte adunque del regolamento che versa sul personale medico e di ogni altro ramo di servizio, nel quale a capo sta il Direttore ch'è uno dei componenti la Commessione Amministrativa, ho svolto quanto la scienza e la mia lunga pratica han potuto suggerirmi, imperocchè nello Statuto Organico, non è articolo che non sia informato dell'elemento medico. La legge quindi a ragione in ciò è stata concisa perchè ha voluto che sì interessante parte regolamentare sul servizio medico e disciplinare, e sui trattamenti e cura degli alienati, espressioni che comprendono esattamente l'intero servizio di un manicomio, ha voluto, io diceva, che fosse *fatto* ESCLUSIVAMENTE *dal Direttore* (*art.* 12 *dello Stat. Org.*). Invero se l'Ospizio è interamente ed essenzialmente sanitario, la parte sanitaria e disciplinare non può essere che affidata del tutto all'uomo della scienza.

Affinchè si scorga quanto il Progetto di Regolamento interno da approvarsi dalla Deputazione Provinciale di Terra di Lavoro alla quale fu inviato con mio rapporto dei 25 agosto 1865, sia disteso ma senza uscire dai limiti dello Statuto Organico, gli articoli di quest'ultimo vi sono citati.

Intanto è da porre attenzione, che se lo Statuto Organico del 4 dicembre 1864 non ha potuto essere informato completamente dai precetti della instituzione ed organizzazione dei manicomî, l'art. 21 (F) però prescrive che vi si supplisca col regolamento interno. Il presente

progetto con questo scopo è stato redatto, così che con lievi modificazioni che togliessero alcune pastoie alla libertà di azione della Direzione medica amministrativa, diverrebbe perfettamente consono ad una legge uniforme sui maniaci che tanto si anela pei manicomî italiani.

L'Ispettorato generale che allora verrebbe ad instituirsi, com'è per gli Asili del Belgio, della Francia, della Germania, di America ecc. completerebbe la sistemazione uniforme e prosperosa dei manicomî in Italia.

Agosto 1865

Digitized by Google

Digitized by Google

REGOLAMENTO INTERNO
MEDICO-DISCIPLINARE
DEL
MANICOMIO DI AVERSA

TITOLO I.

Diritti ed attribuzioni del Direttore

ART. 1.

Il Direttore-medico forma parte integrante della Commessione Amministrativa; ed è il Capo di tutto il servizio interno del manicomio.

ART. 2.

Egli stabilisce i diversi rami di servizio che tender debbono al trattamento sì fisico che morale dei folli nel manicomio, ed all'interesse della scienza alienistica. Quindi gl'impiegati di ogni classe in esecuzione di tali precetti gli presteranno intera obbedienza.

ART. 3.

Nel volgere la sua attenzione e vigilanza pel trattamento dei folli ne invigilerà il regime igienico e quanto concerne la loro salute.

ART. 4.

Avendo egli la generale sorveglianza su tutti gl'impiegati dell'opera (*art. 12 dello Stat. Org.*), in ogni mese senza il certificato di lui del buon servizio reso dagl'impiegati medesimi, non possono loro essere pagati i soldi. Questo certificato è prova della propria sua esistenza.

Digitized by Google

Art. 5.

Essendo il servizio disciplinare interno in ogni ramo posto sotto la diretta vigilanza del Direttore, è facoltà di lui (*art.* 12 *dello Stat. Org.*) di proporre alla Commessione Amministrativa le punizioni proporzionate, cioè sospensione di soldo e funzioni oltre a dieci giorni, degradazioni e fino la destituzione per mancanze commesse; ed è del pari sua facoltà di proporre il condono delle punizioni e di premiare i meritevoli con le multe dei colpevoli.

Essendo però sua facoltà esclusiva di sospendere i bassi impiegati fino a dieci giorni di stipendio e funzioni, e di provocare pene maggiori (*art.* 12 *dello Stat. Org.*), è del pari nel suo potere di restituire le multe o di premiarne i meritevoli, dandone scienza in ambo i casi alla Commessione Amministrativa.

Art. 6.

È facoltà di lui di punire i bassi impiegati col servizio permanente nello stabilimento fino a 20 giorni e commutare la sospensione dello stipendio fino ad un mese di tal servizio permanente, dandone però in questo secondo caso scienza alla Commessione Amministrativa.

Art. 7.

Essendo di sua ingerenza la distribuzione e l'andamento di tutto il servizio interno, e di attestare su l'adempimento dei doveri di tutti gl'impiegati dell'Opere (*art.* 12 *dello Stat. Org.*) è fatta a lui facoltà di accordare ai professori sanitarii ed ai bassi impiegati fino a sei giorni di congedo. Un congedo per essi oltre i sei giorni lo accorderà la Commessione Amministrativa a proposta del Direttore.

Art. 8.

Nel proporre egli alla Commessione Amministrativa la nomina degl'impiegati secondo l'art. 20 dello Statuto Organico avrà presente in preferenza l'intelligenza, l'idoneità e la morale dell'individuo.

Digitized by Google

Art. 9.

Per le facoltà a lui concesse (*art.* 12 *dello Stat. Org.*) per la sorveglianza generale del personale essere deve a lui nota la idoneità e la condotta di tutti gl' impiegati dell' Opera; così che nel proporre alla Commessione Amministrativa il passaggio di essi da una classe all'altra preferirà la idoneità e la condotta all'anticlità di servizio.

Art. 10.

Da lui partono le disposizioni mediche e disciplinari di tutto il servizio interno, e distribuisce il servizio dei medici e dei bassi impiegati.

Art. 11.

Detta la classificazione della follia secondo i precetti della scienza. E ciò sarà di norma per tutt'i registri dello Stabilimento e della Statistica.

Art. 12.

Essendo sua speciale attribuzione di soprintendere alla Statistica (*art.* 13 *dello Stat. Org.*) stabilirà le module dei registri e delle tavole nel senso più esteso delle osservazioni da poter dare elementi alle più utili ed elevate ricerche ed induzioni della scienza. Così ogni anno ne detterà le ricerche con i confronti più notabili e le applicazioni più utili. Essendo interessante che le osservazioni da servire di base alle ricerche statistiche sieno con ogni esattezza e diligenza segnate dal medico che ne sarà dal Direttore incaricato, il Direttore medesimo può richiamare a sè, fino a che crederà opportuno, ogni lavoro statistico per darne l'incarico ad altro medico quando scorge di non essere secondato nei precetti dettati di norma.

Art. 13.

In seguito dei rapporti della Facoltà Medica a lui diretti dal medico in primo, stabilisce, ove altrimenti non creda, la permanenza dei folli nello Stabilimento e la uscita dei guariti, avvisando per questi ultimi che sieno congedati.

Digitized by Google

Art. 14.

In ogni mese, e sempre che il crede, il Direttore medico passerà una visita generale ai folli di ciascuna Casa o Sezione. Egli sarà seguito dal medico di Sezione, dal medico in primo o dal medico in secondo, dal Sorvegliante maggiore e dall'infermiere maggiore di ciascuna Casa, dovendone costoro notare gli opportuni suggerimenti.

Art. 15.

Stabilisce i mezzi di occupazione e distrazione pei folli e quanto può concorrere a loro sollievo e guarigione, proponendo alla Commessione Amministrativa per quel che riguarda la parte finanziaria.

Art. 16.

Appartenendo al Direttore la facoltà (*art.* 16 *dello Stat. Org.*) di proporre dei nuovi rami di servizio ad interesse della scienza e della cura degli alienati, sarà del pari nel suo potere di proporre la modificazione o l'abolizione di quei rami di servizio che urtar possono coi precetti della scienza medesima non che influire a far deviare il retto andamento ed esecuzione di ogni altro ramo di servizio e quindi a paralizzare o invertire l'utile trattamento dei folli.

Art. 17.

Essendo la Sala anatomica ed il Museo Patologico sotto la sua esclusiva ingerenza e dipendenza, detterà in apposite istruzioni le norme che riguardano i lavori delle dissezioni cadaveriche e della conservazione dei pezzi patologici, a norma degli art. 14 e 15 dello Stat. Org.

Art. 18.

Egli con l'architetto ispezionerà sempre che stimerà opportuno le sale dei bagni e gli apparecchi delle docce, non che quanto concerne la tenuta dell'intero fabbricato; e prendendone considerazio-

Digitized by Google

ne, esporrà alla Commessione Amministrativa i miglioramenti che convengono ad una più acconcia amministrazione dei mezzi di speciali trattamenti.

Art. 19.

Incaricherà uno dei medici per la istruzione degl'infermieri e dei sorveglianti ai quali non dev'essere ignota una certa conoscenza pratica dei folli, ed il modo di condursi con gl'infelici che assistono, e di riferirne ai medici curanti.

Art. 20.

Il Direttore per tutt'i suoi lavori che interessano la scienza, il trattamento degli alienati ed ogni ramo di servizio avrà un Segretario che sceglierà trai medici dello Stabilimento, e due commessi dei quali due ultimi la nomina proporrà alla Commessione Amministrativa. E sceglierà un usciere tra gl'impiegati del basso servizio.

Art. 21.

Questi commessi a norma della idoneità saranno dal Direttore ancora destinati al servizio del museo patologico e della biblioteca; e possono essere da lui sospesi fino a 10 giorni in caso di mancanze commesse.

Art. 22.

Il Direttore disporrà di ogni economia nascente dai risparmii diurni del vitto degli alienati per cagione qualunque, e che sarà stata notata in un conto a parte, a favore degli alienati stessi che crederà degni di premio e di soccorso.

Art. 23.

Ogni altra attribuzione e facoltà del Direttore medico si rileva nei varii articoli di questo Regolamento interno.

Digitized by Google

TITOLO II.

Del servizio medico

Art. 24.

Il servizio medico a cui presede e soprintende il Direttore è composto dai seguenti :

1 Medico in primo.
1 Medico in secondo.
3 Medici ordinarii, dei quali uno è medico-chirurgo.
2 Medici alunni (ove saranno amm.)
1 Chirurgo
1 Farmacista.

Art. 25.

Il ramo medico è sotto la esclusiva dipendenza immediata del Direttore, il quale affiderà a ciascun medico la cura di una sezione di folli.

Art. 26.

Un medico non mancherà mai di giorno e di notte nello Stabilimento. Questo servizio sarà fatto a vicenda da ciascuno dei medici ordinarii e dal chirurgo, e cesserà ove saranno stabiliti due medici alunni che vi suppliranno.

Art. 27.

I medici ed il chirurgo passeranno la visita alla Sezione rispettiva due volte al giorno ai termini dell'orario, e firmeranno il libro di presenza. Essi prescriveranno i medicamenti pei folli comuni e pei pensionarii, distinguendone gl'infermi di malattie accidentali, in due libri separati, nei quali ogni ricetta porterà il numero d'or-

Digitized by Google

dine ed il nome dell'individuo e prescriveranno il vitto agl'infermi a norma delle dietetiche stabilite le quali potranno essere momentaneamente modificate a seconda delle circostanze dell'infermo.

Art. 28.

Le docce, i bagni, le occupazioni, i mezzi repressivi rientrando nelle prescrizioni mediche non possono essere ordinati che dai soli medici; e i mezzi repressivi specialmente, il medico li ordinerà con moderazione, e che eviterà assolutamente quando le condizioni locali permetteranno tanta desiderata abolizione. Inoltre è loro esclusiva pertinenza l'indicazione dei mezzi morali di trattamento che adotteranno secondo la natura e lo stato del morbo mentale, informandone il Direttore.

Art. 29.

E loro attribuzione ed obbligo di praticare le autopsie cadaveriche (art. 17).

CAPITOLO I.

ATTTIBUZIONI ED OBBLIGHI DI CIASCUN MEDICO E CHIRURGO E DEL FARMACISTA

1.° Del medico in primo.

Art. 30.

Il medico in primo, ed in sua assenza il medico in secondo, in ogni 15 giorni passerà la visita per turno a ciascuna Sezione di alienati diunita al medico che vi è addetto.

L'infermiere maggiore ed il sotto-sorvegliante maggiore lo seguiranno durante la visita del dipartimento degli uomini; in quello delle femmine lo seguiranno la infermiera maggiore e la sotto-sorvegliante maggiore.

Digitized by Google

Art. 31.

Egli distende le sue cure su tutta la famiglia dei folli; ed ha la vigilanza sui medici, sui chirurgi, su gl'infermieri e le infermiere, su le classi sorveglianti e sul farmacista in quanto alla rispettiva esecuzione dei precetti medici. Comunica al ramo medico le disposizioni del Direttore col quale in ogni giorno conferisce.

Art. 32.

Nella visita giornaliera che praticherà per turno in ciascuna Casa, rivedrà il registro dei folli tenuti in cura, e può aggiungervi coloro che crederà interessanti di più speciale trattamento.

2.° Del medico in secondo.

Art. 33.

Il medico in secondo supplisce nelle funzioni il medico in primo, ed ha gli stessi incarichi dei medici ordinarii.

Art. 34.

Egli passerà la visita giornaliera per incarico del Direttore nella Casa centrale del Manicomio nella quale sì pel gran numero dei folli sì perchè vi si accolgono i pensionari non può esservi sufficiente l'assistenza di un solo medico ordinario.

Art. 35.

Egli porterà per le tre case una sorveglianza speciale o ispezione giornaliera alle infermiere, alle sale di esperimento di follia e dei convalescenti, e dei bagni, alla Farmacia, al Museo patologico, alla Biblioteca, ed alle sale di lavoro e di trattenimento, e ne conferirà col medico in primo per rapportarsene al Direttore in caso di bisogno di provocarsi solleciti provvedimenti.

Ciò non toglie che non sia pure attribuzione del medico in primo.

Digitized by Google

3.° Del medico incaricato per la statistica.

(*Art.* 13 *dello Stat. Org.*)

Art. 36.

Il medico incaricato della compilazione della statistica dipende direttamente dal Direttore il quale determina e fissa i modi dei lavori che riguardano la formazione di essa statistica, ed alla quale soprintende (1).

(1) È interessante di accennare alcuni schiarimenti su la statistica dei pazzi come ora la scienza vuole che si facesse e così poter divenire a ricerche utili ai trattamenti dei folli ed al progresso della frenopatia.

Gli elementi di questa statistica scientifica adunque vogliono notare le seguenti osservazioni, le quali richiedono perseveranza di studi induttivi, e perspicacia non volgare d'intelletto.

1.° Misurare la massa del cervello onde non solo potere calcolare il maggiore o minore valore della potenza mentale da esso rappresentata, ma confrontarne le rispettive parti tra loro per poter giungere alle ricerche dei rappresentanti anatomici delle differenti forze cerebrali. Nè a tali nozioni psico-organiche si giungo senza profondo e pratico sapere dell'anatomia dell'asse cerebro-spinale e della natura delle facoltà umane che alla organizzazione si legano.

2.° Osservare con molto spirito d'induzione i giudizi ed i ragionamenti dell'individuo non che le emozioni e le tendenze e quindi le sue azioni, onde poter distinguere le facoltà malate dalle sane, e tra queste si sane che inferme determinarne le prevalenti e le predominanti in attività.

3.° Distinte le facoltà malate e predominanti, ciò che alcerto momentanea osservazione non richiede, è facile determinare la forma di pazzia generale e parziale, la quale viene stabilita dalla classe cui appartiene la facoltà disordinata medesima.

4.° Dopo si difficili ed interessanti induzioni è d' uopo confrontare le cadute in follia, le guarigioni e le morti con le rispettive attitudini cerebrali per venire alle importanti induzioni se quelle avvenissero più o meno facili nei disordini delle facoltà intellettuali o dei sentimenti o delle tendenze.

5.° Altre induzioni interessanti ed utili pei trattamenti e la scienza si è il confronto delle attitudini cerebrali e delle forme di follia con le diverse età, ed insieme in confronto con le ammissioni, le guarigioni e le morti.

6.° Le cagioni della follia, tenute presenti le osservazioni dei numeri precedenti, conducono a ricerche induttive di grande rilievo pei trattamenti e per la scienza.

7.° Lo studio delle cause della morte dei folli conduce ad induzioni veramente profittevoli, onde evitare quei falsi risultati che il semplice calcolo delle morti a fronte delle masse può dare, atteso i troppo superficiali confronti privi d'induzione.

Digitized by Google

Art. 37.

È suo incarico di notare in appositi registri le varie osservazioni ivi indicate, e che serviranno di base a quante tavole potranno essere utili alle ricerche induttive e per la scienza e pel vantaggio dei folli. Quindi è suo obbligo di raccogliere quante notizie possono offrire tutt'i registri medici dell'Instituto.

Art. 38.

Noterà con particolarità quei cranii che notabili per la loro forma meritano di far parte del Museo patologico, in caso di morte. E con somma diligenza e sapienza di fisiologia e patologia cerebrale registrerà nelle apposite categorie del libro le prevalenze ed i predominii delle facoltà mentali sì sane che disordinate.

Art. 39.

Nel primo trimestre di ciascun anno presenterà al Direttore la Statistica dell'anno precedente, che con ogni attenzione avrà formata su le indicazioni del registro che n'è la base e la norma.

4.° Dei medici ordinarii.

Art. 40.

I medici ordinarii passeranno le due visite giornaliere, ciascuno alla Sezione affidatagli sì per quei folli degni di trattamento che a quelli colpiti da malattie accidentali nelle infermerie. Saranno se-

8.° Notare con somma diligenza ed attenzione i risultamenti delle autopsie cadaveriche, cioè le lesioni generali e speciali rinvenute nel cervello (difficile ricerca!) e queste porre in confronto con le specie di pazzia e con tutte le osservazioni indicate nei numeri precedenti. E tante ricerche e confronti infiniti! —

La compilazione adunque di una siffatta Statistica è base pur troppo feconda di utili scientifiche ricerche. Ed ognun vede quanta pratica e spirito metafisico vi si richiede per conseguirla esatta e ragionevole, imperocchè senza profonde istruzioni di fisiologia e patologia mentale in concordanza di una sana filosofia indarno si va alla compilazione della statistica scientifica dei morbi mentali ed alle sue ricerche.

Digitized by Google

guiti dall'infermiere maggiore e dai rispettivi infermieri delle classi. Noteranno nei registri le ricette che prescriveranno (*art.* 27); ed in una pagina diaria il vitto per gl'infermi.

Art. 41.

Avranno cura di tenere nella infermeria una tabella in cui saranno notati gl'individui infermi, le malattie che soffrono, i mezzi terapeutici che si prescrivono ed il regime igienico. Questa tabella sarà rinnovata in ogni giorno. — È inoltre interessante ed indispensabile che in un registro si prenda nota di tutti gl'individui che hanno sofferto malattie accidentali, segnandone la natura, l'epoca, i mezzi adoperati, e quali influenze modificatrici di tali morbi accidentali su la follia.

Art. 42.

Ogni medico ordinario avrà cura di notare in generale in un apposito registro le osservazioni, i fenomeni, le vicende, il trattamento curativo, l'uscita o la morte di ciascuno degli alienati che formano la Sezione ch'egli ha in cura. E starà attento di segnarvi il passaggio che suole avenire da una specie di follia all'altra.

Art. 43.

Quando un alienato è in istato di potersi consegnare ai congiunti con assicurazione il medico che lo ha in cura o quello di guardia, assicuratosi del miglioramento e dello stato inoffensivo del folle, dirigerà al Direttore un analogo rapporto.

Art. 44.

Quando avverrà la morte di alcuno alienato della sua Sezione il medico ne farà subito rapporto al Direttore, dove noterà la malattia per cui quello trapassò, l'ora della morte ed altre particolarità, ove la natura del fatto il richiedesse, onde il Direttore medesimo lo comunichi alla Segreteria dell'Amministrazione per la partecipazione allo stato civile.

Digitized by Google

Art. 45.

Ciascun medico ordinario per la parte che gl'incumbe farà un cenno storico dei guariti, dei non folli e dei morti che avrà cura di trasmettere al segretario medico della Direzione che lo farà trascrivere nei rispettivi registri.

Art. 46.

Avvenuta la morte di un alienato il medico della Sezione avviserà tutt'i medici ed il chirurgo onde almeno tre di essi si ritrovino presenti per l'autopsia cadaverica da praticarsi. Per ciascuna Sezione di alienati il medico ordinario terrà un registro dove noterà i risultati delle fatte necroscopie; avvertendo che nelle storie dei morti (*art.* 45) le autopsie vi si debbono indispensabilmente unire, non che i risultati istologici e microscopici.

Art. 47.

Il medico di guardia a norma delle circostanze può modificare momentaneamente le prescrizioni mediche e quelle del vitto, dandone notizie nella prossima visita al medico curante. Ed è in obbligo di fare sollecito rapporto al Direttore di ogni più lieve avvenimento che potesse interessare la salute e la tranquillità dell'alienato.

Art. 48.

Il medico di guardia a cui sarà concesso il vitto, avrà una decente stanza.

5.° Del chirurgo

Art. 49.

Il chirurgo tratterà le malattie esterne. Concorre alla guardia coi medici ordinari (*art.* 26); e li supplisce nelle visite nelle circostanze. È ancora tenuto di passare la visita in ogni mattina agli individui che sono nella sala di osservazione, onde scorgere se pervengono con scabbia o altra malattia esterna.

Art. 50.

Il chirurgo non mancherà mai nelle autopsie cadaveriche dovendo egli coadiuvare il medico nelle dissezioni anatomiche.

Art. 51.

Egli che ignaro esser non deve della pazzia, è tenuto di presentare ogni anno al Direttore le osservazioni statistiche su le malattie chirurgiche notando se e quanto queste abbiano influito su la follia. All'uopo terrà un registro.

6.° Del farmacista (1).

Art. 52.

La farmacia è nella Casa centrale del manicomio; e vi si possono spedire le ricette pel pubblico.

(1) Se per assicurare meglio l'interesse del manicomio secondo il Regolamento dei 27 novembre 1862 su le Opere pie che ha prescritto negli art. 42 e 43 che il servizio delle farmacie proprie dei pii luoghi sia *dato di regola in affitto*, la farmacia di proprietà del manicomio venisse data in affitto, allora gli articoli del presente Regolamento interno sarebbero variati nel modo seguente.

Art. 52. La farmacia di proprietà del pio luogo, a norma del Regolamento del 27 novembre 1862 su le Opere pie, art. 42, sarà data in affitto mediante un annuo e determinato corrispettivo in danaro.

Art. 53. Il farmacista che prende in affitto la farmacia, malgrado la licenza legale ottenuta deve aver dato prove d'idoneità e di pratica.

Art. 54. La farmacia starà nella Casa centrale; ed il farmacista nel rimpiazzo dei medicinali si atterrà perfettamente alla quantità e qualità che ne ricevette in consegna; così che la farmacia dev'essere sempre provvista.

Art. 55. Il farmacista terrà tre registri. In uno saranno notate le medicine e quanto ha ricevuto in consegna: — in un altro trascriverà dai ricettari giornalieri firmati dai medici del manicomio, tutte le ricette spedite: — in un terzo registro noterà dal libro delle prescrizioni mediche la quantità e qualità di quelle spedite per lo stabilimento. Questi registri firmati in ogni mese dal farmacista e verificati dal medico in primo o dal medico in secondo saranno vidimati dal Direttore.

Art. 56. Nella spedizione dei medicinali egli è tenuto di trascrivere sui recipienti che li contengono il numero d'ordine, il nome del folle e la ricetta medesima.

Ar. 57. I medicinali che non corrispondono alla quantità e qualità prescritta saranno dai medici rifiutati.

Digitized by Google

Art. 53.

Al farmacista, ch'è ammesso in seguito di concorso come è nell'art. 20 dello Statuto Organico, si appartiene la tenuta della farmacia e la preparazione dei medicamenti. Ed è responsabile dei medicinali e degli utensili di cui è il depositario.

Art. 54.

La farmacia sarà provveduta di medicinali da un provveditore il quale è tenuto di somministrare alle richieste quelli di prima qualità ed a prezzi di tariffa di Drogheria, da stabilirsi nei contratti.

Art. 58. Egli deve assistere di persona alla farmacia, e restarvi a norma dell' orario; e pernotterà nello Stabilimento.

Art. 59. In ogni anno la Facoltà Medica dinnita ad uno dei Governatori che hanno la sorveglianza del servizio amministrativo faranno una verifica di quanto è contenuto nella Farmacia. Però sì la Commessione Amministrativa che il Direttore Medico per quanto loro riguarda possono, sempre che crederanno fare delle visite alla Farmacia.

Art. 60. I medicinali che si spediranno saranno valutati la metà del prezzo della tariffa del Governo per la farmacia. Tal valore sarà computato con quello dell'affitto della farmacia da introitarsi dall'Amministrazione.

Art. 61. Nel gennaio di ogni anno il farmacista renderà alla Commessione Amministrativa un conto generale e preciso di quanto ebbe in consegna, e dei medicinali somministrati allo Stabilimento nell'anno precedente. Questo conto deve essere certificato dalla Facoltà Medica per la quantità e qualità ricevute secondo i ricettari, e da uno dei Governatori per l'assicurazione dello stato della farmacia.

Art. 62. Le droghe o materiali per uso d'imbalsamazione, disinfettazione od altro che si spediranno a grandi quantità saranno calcolate al prezzo di tariffa di drogheria.

Art. 63. Il farmacista non può assentarsi senza permesso del Direttore Medico—

Quanto si stimasse interessante l'affitto della farmacia è d'uopo porre mente alle seguenti riflessioni.

« Quando nel 1861 questa Direzione proponeva la istallazione di una farmacia nel Manicomio, non solo lo scopo n'era la economia ma più di tutto di ottenere la bontà dei medicinali perchè spediti da una farmacia propria tenuta essenzialmente per servizio dello Stabilimento e nel locale dello Stabilimento medesimo.

« Ottenutasi siffatta farmacia adunque compiendosene le spese sì per lo stiglio e quanto vi occorre di utensili che per la prima provvista dei medicinali, in tutto L. 5544, 47 pagate nel corso degli ultimi quattro anni, possiede già il manicomio in essa farmacia un capitale del detto valore, ed ha raggiunto il fine di ottenere medicinali ottimi in qualità, perchè soggetti alla sorveglianza immediata ed una sufficiente economia.

Art. 55.

Quando fa d'uopo di droghe e medicinali il farmacista ne farà un notamento da lui firmato, e che avrà il *visto* del Direttore medico. Questo notamento formerà il *bono* pel provveditore.

Art. 56.

Quanto si fornisce non può nella farmacia esser ricevuta se non è di ottima qualità; ed il farmacista è nell' obbligo di respingere quanto non vi perviene nella quantità e qualità chiesta.

« Ottimo divisamento fu allora ciò, per le condizioni anteriori del manicomio che impropriamente riceveva i medicinali da una farmacia particolare senza che si avesse potuto constatarne la bontà, nè di raggiungersi una plausibile economia, quando si pagavano ad un certo ribasso della Tariffa del Governo.

« Ma ora che la legge per le Opere pie del 3 agosto 1862 è venuta ad assicurare meglio l'interesse dell'Instituto, noi ci ritroviamo nelle condizioni più opportune e favorevoli di assicurarlo per la Farmacia già ottenuta e completa.

« In ogni anno il servizio della farmacia costa, secondo il bilancio del 1865, all'Instituto la seguente somma:

Interesse perduto sul capitale	L.	367	62
Stipendio pel farmacista	»	918	
» per l'aiutante	»	306	
Rimpiazzo di medicinali *	»	1000	
Spesa di carta	»	93	50
Un assistente che togliesi al servizio del folli	»	440	
		3125	12

« Or la legge non ravvisando consentaneo alle buone regole di Amministrazione che i pii Instituti facciano valere i lor beni ad economia, ha prescritto nel Regolamento che la segue dei 27 novembre 1862, art. 42 e 43, che il servizio delle farmacie proprie dei Pii luoghi sia dato di regola in affitto, mediante un annuo e determinato corrispettivo in danaro.

« Invero oltre che con l'affitto si assicura positivamente l'interesse dell'Instituto si scioglie l'Amministrazione di un grande imbarazzo della reddizione dei conti di un ramo sì complicato qual'è l'amministrazione della farmacia in economia, e di una seconda e difficile sorveglianza sui medicinali affidati.

« Tutti gli ospedali e Pii Stabilimenti d'Italia che hanno farmacie proprie già sonosi uniformati alla legge con gran vantaggio. Ora noi che ottenemmo la farmacia e che già ne abbiamo compiute le spese possedendo così l'Instituto una Proprietà di L. 5544, 47 non resteremo certamente indietro non attuando sollecitamente quanto la legge prescrive nel luteinre ed assicurare l'interesse del Pio Luogo nell'affitto della sua farmacia.

* In seguito il rimpiazzo dei medicinali fu aumentato a più di 2000 lire.

Art. 57.

Il farmacista terrà quattro registri. In uno noterà le medicine e quanto ha ricevuto in consegna: — in un altro trascriverà dai ricettarii giornalieri, firmati dai medici del manicomio, tutte le ricette spedite: — in un terzo registro noterà dal libro delle prescrizioni mediche la quantità e qualità di quelle spedite per lo Stabilimento: — i medicinali esitati per gli avventori esterni saranno notati nel quarto registro, come pure il valore delle somme introitate a norma della tariffa dello Stabilimento. Questi registri firmati in ogni mese dal farmacista o verificati dal medico in primo o dal medico in secondo saranno vidimati dal Direttore.

Art. 58.

Nella spedizione dei medicinali egli è tenuto di trascrivere sui recipienti che li contengono, il numero d'ordine, il nome del folle, e la ricetta medesima.

Art. 59.

Per l'esito dei medicinali agli estranei la Commessione Amministrativa, formandone ogni trimestre verbale ne verificherà il calcolo degl'introiti realizzati per passarne il numerario al Tesoriere, il quale ne dichiarerà la somma introitata prendendone nota il Ragioniere nei registri di contabilità. A piedi del verbale degli Amministratori il farmacista attesterà il suo contentamento.

Art. 60.

In ogni anno la Facoltà Medica di unita ad uno dei Governatori che hanno la sorveglianza del servizio amministrativo praticheranno una verifica di quanto è contenuto nella farmacia. Però sì la Commessione Amministrativa che il Direttore medico per quanto loro riguarda possono, sempre che lo crederanno, far fare delle visite alla farmacia.

Digitized by Google

Art. 61.

Nel gennaio di ogni anno il farmacista renderà alla Commessione Amministrativa un conto generale e preciso di quanto ebbe in consegna, dei medicinali somministrati allo Stabilimento, e di quelli smaltiti per gli estranei col calcolo dei valori corrispondenti introitati. In ultimo si debbono notare le quantità dei medicinali superanti, e quelli mancanti onde provvedersi subito al rimpiazzo di questi ultimi.

Art. 62.

Il farmacista non può assentarsi senza permesso del Direttore medico.

Art. 63.

Un alunno è sotto la dipendenza del farmacista: è incaricato della tenuta della farmacia e del laboratorio. Può esso spedire i medicamenti sotto la sorveglianza del farmacista.

CAPITOLO II.

DELLA FACOLTA' MEDICA

Art. 64.

Formano la Facoltà Medica del manicomio i medici ed il chirurgo costituitisi in sessioni periodiche. Ad essa soprintende il medico in primo o chi ne fa le veci.

Art. 65.

Essa si riunisce non meno di tre volte in ogni settimana, e sempre che la convocherà il medico in primo; e se ne noteranno gli atti in un registro firmati dai medesimi.

Art. 66.

Essa non può riunirsi in numero minore di quattro compreso il Medico in primo.

Digitized by Google

Art. 67.

Decide dei folli in osservazione sì per esperimento della follia che per la guarigione, e ne dirige rapporto per mezzo del Medico in primo al Direttore. E ad interesse della giustizia, per quelli poi che non presentassero segni di alienazione mentale, o che la simulassero, quando crederà di avere sufficienti dati di giudicare, redigerà un circostanziato rapporto in cui saranno svolte tutte le osservazioni praticate su l'individuo e le ragioni che dan luogo al parere, e che sarà rimesso al Direttore. Questi rapporti, non che quelli di risposta su quanto sarà chiesto dal Direttore, saranno firmati dai componenti la Facoltà e che si trovano presente, ed a lui saranno diretti. Se qualche medico è di parere disenziente può esporre le sue ragioni a parte.

Art. 68.

Può discutere e proporre al Direttore tutt'i mezzi e modi di occupazione dei folli che fan parte dei mezzi morali di trattamento.

Art. 69.

Il medico addetto alla Casa centrale del Manicomio sarà destinato dal Direttore a redigere i lavori della Facoltà Medica; e quindi avrà cura di conservare ordinatamente i registri della Sala di osservazione, delle storie dei guariti, dei non folli e dei morti; le statistiche; gli atti della Facoltà in un registro; un registro generale che indicherà quanto esiste nell'archivio e quanto può concorrere al servizio medico dello Stabilimento.

Art. 70.

La Facoltà Medica non rilascerà copia o originale dei suoi atti e dei suoi rapporti che per ordine inscritto del Direttore Medico dal quale saranno vidimati.

Digitized by Google

Art. 71.

Praticherà la visita annuale e sempre che il crederà opportuno alla farmacia come nell'art. 60.

CAPITOLO III.

DELLA COMMESSIONE MEDICA

Art. 72.

La Facoltà Medica convocata e preseduta dal Direttore Medico si costituisce ed eleva in Commessione.

Art. 73.

Essa è consultiva; e si riunisce in ogni trimestre, e temporaneamente ogni qual volta la convoca il Direttore presidente.

Art. 74.

Il medico Segretario del Direttore è il Segretario della Commessione medica.

Art. 75.

Lo scopo di tali riunioni è d'informare e discutere su la esecuzione del servizio del Manicomio in quanto ai trattamenti degli alienati.

Art. 76.

Oggetto ancora interessante delle riunioni si è il progresso della scienza frenopatica ad utile delle cure dei folli e vantaggio dello Stabilimento.

Art. 77.

In ogni riunione trimestrile che in continuazione può durare più giorni, ciascun medico e il chirurgo sono in obbligo di esporre

Digitized by Google

in iscritto un rendiconto di quanto han praticato in riguardo ai trattamenti; dei risultati ottenuti; dei casi degni di considerazione; delle guarigioni; delle morti; delle necroscopie; dei risultamenti statistici; e di tutto quello che può interessare la scienza ed il vantaggio degli alienati.

ART. 78.

In un apposito registro, per cura del medico segretario, saranno trascritti gli atti delle riunioni firmati dai componenti la Commessione. È vietato di estrarre copia degli atti senza permesso del Direttore presidente.

CAPITOLO IV.

1.° SALA DI ESPERIMENTO DI FOLLIA — 2.° SALA DI OSSERVAZIONE DEI CONVALESCENTI — 3.° INFERMERIE — 4.° SALA ANATOMICA — 5.° MUSEO PATOLOGICO — 6.° BIBLIOTECA.

ART. 79.

Le Sale di esperimento di follia, dei convalescenti, delle infermerie, la Sala anatomica, il Museo patologico, e la Biblioteca, in quanto al loro andamento ed istruzioni di tali rami di servizio saranno sotto la esclusiva dipendenza del Direttore (*art.* 14, 15, 16 *dello Stat. Org.*)

1.° Sala di esperimento di follia.

ART. 80.

Il Manicomio avrà un quartiere o Sala addetta a contenere i pervenuti per l'esperimento di follia; e sarà diviso in tre Sezioni, cioè: — una per gl'individui comuni: — una pei detenuti: — l'altra pei pensionarii. Lo stesso sarà stabilito nella Casa delle donne. Ciascuna di queste due Sale sarà affidata alla visita ed alla vigilanza del rispettivo medico ordinario.

Digitized by Google

Art. 81.

Saranno addetti per l'assistenza della Sala dell'esperimento degli uomini un infermiere di 1ª classe ed un sorvegliante di 1ª classe. Lo stesso sarà per quella delle femmine.

Art. 82.

Appena l'individuo è ammesso sarà osservato dal medico se sia affetto da malattia estranea come scabbia, ulcere ec: — sia spogliato dei proprii abiti, e venga tuffato nel bagno ove circostanze speciali morbose non lo impedissero: si faccia poscia indossare gli abiti del luogo se è a peso dell'Instituto. Ove l'individuo pervenga con tracce di lesioni violente il medico ne faccia rapporto al Direttore, il quale ne terrà avvisato il magistrato giudiziario.

Art. 83.

Il medico dagl'individui che accompagnano il folle raccoglierà tutte le notizie intorno allo stato dell'infermità che lo travaglia.

Art. 84.

Il sorvegliante maggiore nel rilasciare ricevuta dell'individuo che perviene, vi noterà le lesioni esterne che avrà osservato sull'individuo medesimo.

Art. 85.

All'individuo ammesso si useranno tutt'i mezzi di nettezza, di ristoro e di medicamenti di cui all'istante può aver bisogno.

Art. 86.

Il medico, il sorvegliante maggiore, l' infermiere maggiore e quelli addetti alla Sala porteranno la massima diligenza nelle loro osservazioni su l'individuo in esperimento. E quando il medico sarà

Digitized by Google

nel caso, presenterà le sue osservazioni al parere della Facoltà Medica in ciascuna sessione per essere deciso lo stato mentale degli accolti e per rapportarsi al Direttore come nell'art. 67.

Art. 87.

I detenuti pel corso dell'esperimento saranno collocati nelle celle, e soggetti alle più scrupolose indagini dei medici e degl'impiegati ai quali n'è stata affidata la custodia. Un circostanziato rapporto sui risultati dell'esperimento sarà per ogni detenuto inviato al Direttore (*art.* 67).

Art. 88.

Appena l'individuo è deciso della follia se ne segna la classe e vien passato alla Sezione opportuna, però non prima di 15 giorni.

2.° Sala di osservazione dei convalescenti.

Art. 89.

Ogni alienato che avrà dato segni di guarigione, sarà messo in esperimento onde aver campo di scorgere se sia durevole e confermata.

Art. 90.

Per gli uomini la osservazione dei convalescenti si eseguirà nella Casa centrale. Ed ogni volta che la Facoltà medica si riunisce il medico ordinario sarà sollecito di presentarvi i convalescenti.

Art. 91.

Il rapporto di guarigione che farà la Facoltà medica sarà diretto al Direttore come nell'art. 67.

Art. 92.

Il medico sarà attento di raccogliere dal guarito notizie antecedenti su la malattia sofferta. Ciò può essere di grande interesse.

3.° Infermerie.

Art. 93.

La infermeria di ciascuna Casa avrà tre scompartimenti, cioè: uno per le malattie acute e croniche con febbre: un altro per le malattie chirurgiche; ed il terzo pei vecchi ed i paralitici.

Art. 94.

Il medico di guardia o quello che passa la visita, appena scorgerà un alienato incorso in malattia disporrà che sia collocato nel dipartimento opportuno della infermeria; e ne prescriverà i soccorsi.

Art. 95.

Il medico praticherà quanto è stabilito negli art. 40 e 41, e visiterà due volte al giorno gl'infermi.

Art. 96.

Il chirurgo praticherà come nell'art. 49, ed è nel dovere di visitare i suoi infermi due volte al giorno. In caso di grandi operazioni chirurgiche consulterà preventivamente il parere della facoltà medica. Ed all'uopo il manicomio provvederà per un servizio sufficientemente completo d'istrumenti chirurgici.

Art. 97.

Quando un ammalato presenta segni di finire la vita sarà collocato in una apposita stanza, e dal cappellano gli saranno apprestati i soccorsi religiosi.

Art. 98.

Appena avvenuta la morte dell'alienato sarà diretto al Direttore il rapporto come nell'art. 44. Il cadavere sarà collocato nella stanza mortuaria; e non prima delle ore 24 sarà trasportato nella Sala anatomica.

Digitized by Google

Art. 99.

L' infermiere maggiore soprintende alle infermerie, al servizio delle quali saranno destinati dal Direttore un infermiere e due o tre sorveglianti. La nettezza delle persone, della biancheria e del locale, il rinnovamento dell'aria, e quanto concerne la quiete ed il silenzio è sotto la sua immediata vigilanza.

Art. 100.

Un infermiere non mancherà mai di giorno e di notte di guardia nelle infermerie.

Art. 101.

Le infermerie avranno biancheria separata, regime igienico particolare e quanto compete alla singolarità di tal servizio.

Art. 102.

I bagni saranno ordinati dai medici ed apprestati nella infermeria medesima od in una stanza prossima.

Art. 103.

È vietato di tenere letti di repressione nella infermeria; e non si useranno mezzi coercitivi ai febbricitanti, o a quelli che presentassero affezioni cardiache o altro che può notare il medico.

Art. 104.

In caso di malattia contagiosa o d'infezione come scabbia, tifo petecchiale ecc. si farà una separazione completa d' infermi, di biancheria e di quanto può servire ad uso di tali malati.

Art. 105.

Vi si terranno le tabelle ed i registri come nell'art. 27.

Digitized by Google

Art. 106.

Le infermerie saranno sotto la diretta sorveglianza del medico in primo.

4.° Sala Anatomica (art. 15, Stat. Org.)

Art. 107.

Ciascuna Casa del Manicomio avrà una Sala anatomica corredata di tavole di marmo, d'istrumenti per le sezioni dei cadaveri, di lenti d'ingrandimento, di un microscopio e di quanto vi può essere di bisognevole: e sarà sotto la esclusiva dipendenza del Direttore.

Art. 108.

Si i medici che il chirurgo sono nell'obbligo di praticare le necroscopie, nelle quali non mancherà mai il medico il quale ebbe sotto la sua cura il folle trapassato, onde possa porgere analoghi schiarimenti valevoli a dar ragione dei ritrovati patologici. (art 29)

Art. 109.

Le dissezioni saranno praticate particolarmente e con diligenza sul sistema dell'asse cerebro-spinale, e non sarà trascurata ogni altra parte del corpo umano.

Art. 110.

Le ricerche istologiche e microscopiche interessando la natura e lo stato dei tessuti organici, formeranno lo studio speciale di ciascun medico, onde poter giungere ad una più chiara nozione della sede della follia in confronto delle primitive modificazioni materiali del cervello, non che delle cause prime che la produssero. Il Direttore all'uopo detterà analoghe istruzioni.

Digitized by Google

Art. 111.

Le storie dei risultati necroscopici saranno notate in un registro come nell'art. 46.

Art. 112.

La tenuta della Sala anatomica è affidata ad un infermiere sotto la dipendenza dell'infermiere maggiore; non che la preparazione dei cranii e delle teste che servir debbono pel Museo Patologico.

5.° Museo patologico (art. 14. Stat. Org.)

Art. 113.

Il Museo patologico ch'è sotto la esclusiva ingerenza del Direttore sarà formato sotto le indicazioni di lui.

Art. 114.

Si conserverà nel Museo patologico qualunque parte del corpo umano che per morbosa o speciale alterazione merita essere monumento di anatomia patologica. I cranii notabili per forma, per prominenze o per interne alterazioni ecc. che saranno preparati, con ogni diligenza si conserveranno. E poichè il cervello per la sua natura non si presta a rimanere intatto sarà ritratto in cera, o con la matita o meglio in fotografia. Di ogni cranio o pezzo patologico notabile può la figura ritrarsi in legno onde sia messa nel catalogo descrittivo del Museo, che sarà pubblicato per le stampe.

Art. 115.

La tenuta e la custodia del Museo patologico e dei registri analoghi sarà affidata ad un commesso del Gabinetto del Direttore, assistito dall'infermiere maggiore.

Art. 116.

È vietato di estrarre qualunque pezzo dal museo.

Art. 117.

Il Direttore proporrà alla Commessione Amministrativa la spesa annuale pel mantenimento del Museo patologico, non che per le fotografie ed incisioni in legno da servire nella pubblicazione del Catalogo.

6.° Biblioteca.

Art. 118.

Il Manicomio avrà una biblioteca, la quale conterrà opere e giornali su la medicina mentale e le scienze affini ad uso dei medici dello Stabilimento; e libri dilettevoli e morali per uso di lettura per quei folli che possono essere atti a poterne fruire utile per loro sollievo e guarigione.

Art. 119.

La Commessione Amministrativa a proposta del Direttore fisserà nel bilancio una somma proporzionata per l'acquisto e ligatura di tali opere, giornali e libri e pel mantenimento della Biblioteca.

Art. 120.

Un catalogo di quanto si contiene nei scaffali sarà fatto col metodo più facile.

Art. 121.

Un commesso della Direzione sarà addetto dal Direttore alla biblioteca sotto la dipendenza del medico segretario della Direzione medesima.

Digitized by Google

Art. 122.

È vietato di estrarre fuori lo stabilimento qualunque libro. Il Commesso nel consegnare i libri ai medici ne curerà la restituzione.

Art. 123.

Per gli alienati che si ammetteranno alla lettura, i libri saranno consegnati alla persona a cui n'è affidata la sorveglianza, e che restituirà al termine dell'ora stabilita per tale occupazione. Per questa vi sarà una stanza a parte.

CAPITOLO V.

NOMINA DEL PERSONALE SANITARIO; E METODO PEL CONCORSO DELLE PIAZZE MEDICHE (art. 20 dello Stat. Org.)

Art. 124.

Il personale medico sarà esclusivamente ammesso in seguito di concorso.

Art. 125.

La Commessione Amministrativa a proposta del Direttore per ciascuno concorso di medico o chirurgo del Manicomio, inviterà tre professori della Regia Università di Napoli o di nota fama i quali con l'intervento del Direttore medesimo e del medico in primo decideranno su l'esperimento dei concorrenti.

Art. 126.

Il concorso sarà tenuto nel Manicomio, e nella Università di Napoli, e vi saranno ammessi solo coloro che sono muniti di laurea medica e dei soliti documenti richiesti dalla legge.

Digitized by Google

Art. 127.

Il concorso può farsi per esami e per meriti, ciò che sarà spiegato nella domanda del concorrente.

Art. 128.

Il concorso sarà per medico ordinario, e verserà su le preparazioni anatomiche con nozioni istologiche e microscopiche dell'asse cerebro-spinale e del sistema nervoso, su la fisiologia e patologia del cervello come organo dell'anima e delle sue facoltà, e su la frenopatia forense.

Ove però sarà ammesso l'alunnato il detto concorso sarà per medico alunno, essendo allora il concorso per medico ordinario come nell'art. seguente.

Art. 129.

Al concorso per medico ordinario saranno ammessi i soli medici alunni che hanno già subito il primo concorso come nell'art. precedente; e sarà tenuto per meriti pel solo esperimento di una tesi pratica scritta in medicina mentale o di frenopatia forenze, ed innanzi alla Commessione medica del Manicomio.

Art. 130.

Pel chirurgo il concorso verserà su le preparazioni anatomiche come nell'art. 128, meno le nozioni istologiche e microscopiche, su la chirurgia teoretica e su la chirurgia operatoria.

Art. 131.

Pel farmacista ove la farmacia resterà a conto del Manicomio, il concorso verserà su le nozioni botaniche, su la chimica teoretica e su le preparazioni farmaceutiche, e sarà tenuto nel Gabinetto della Regia Università di Napoli.

Digitized by Google

Art. 132.

Il Direttore medico formolerà le tesi di ciascuno dei suddetti rami di scienza medica su cui cader deve l'esperimento, e che saranno anticipatamente pubblicate per le stampe.

Per le tesi di chirurgia teoretica ed operativa si possono prescegliere quelle in uso nella Regia Università di Napoli.

Art. 133.

Il concorso sarà annunziato due mesi prima; e si eseguirà in due giorni, in ognuno dei quali si concederanno otto ore.

Art. 134.

Sarà deciso a maggioranza di punti nel concorso sì per esame che per meriti. Pel numero dei punti in ciascuna tese o ramo sarà stabilito il minimo a dieci, ed il massimo a cento. Se in un ramo non si raggiunge il minimo numero, malgrado i punti massimi degli altri rami, l'esperimento pel concorrente sarà nullo.

Art. 135.

Ove tutt'i concorrenti non raggiungono in un ramo il minimo numero dei punti, il concorso sarà nullo, e verrà riaperto ed annunziato come nell'art. 133.

Art. 136.

Però chi concorre per esame e per meriti insieme può ottenere la maggioranza dei punti quando nello stesso ramo avrà almeno in uno dei due cimenti cioè nel merito o nell'esame, raggiunto il maggior numero dei punti.

Art. 137.

Il concorso per meriti è preferito, e si terrà solo, ove si raggiunge il numero dei punti in ciascun ramo.

Digitized by Google

Art. 138.

Del risultato del concorso il Direttore medico farà relazione e proporrà il candidato alla Commessione Amministrativa, dalla quale emanerà il Decreto diffinitivo firmato dalla Commessione medesima.

Art. 139.

La piazza del medico in primo, e del medico in secondo, si ottiene del pari per decreto della Commessione Amministrativa trai medici ordinarii, per grado progressivo avendo riguardo alla capacità ed ai servigi resi al manicomio più che all'anzianità di servizio, ed a proposizione del Direttore Medico.

TITOLO III.

Obblighi del basso personale pel trattamento e servizio dei folli

Art. 140.

Il basso personale addetto all'assistenza, custodia e servizio dei folli è sotto la dipendenza immediata del Direttore Medico, e quindi esecutore delle salutari disposizioni di lui. Esso è sotto la sorveglianza immediata di un preposto detto sorvegliante maggiore per le Case degli uomini e di una sorvegliante maggiore per la Casa muliebre.

Art. 141.

Il servizio giornaliero di ciascuno del basso personale sarà indicato in apposite disposizioni del Direttore.

Art. 142.

È vietato ad ogni persona del basso servizio di mettersi in corrispondenza, per qualunque causa, con le famiglie degli alienati, e di prendere danaro da chicchessia.

Digitized by Google

Art. 143.

Il detto personale sarà diviso in due seguenti categorie sì nel manicomio maschile che nel muliebre. (*Pianta Organica*). In questo ultimo le donne vi pernottono.

I.

Nelle due Case maschili soprintenderà :

1 Sorvegliante maggiore su le categorie

A

Impiegati addetti alle infermerie ed all'assistenza e custodia immediata dei folli.

2 Sottosorveglianti maggiori.
1 Infermiere maggiore.
1 Sotto-infermiere maggiore.
4 Infermieri di 1ª classe.
6 Infermieri di 2ª classe.
10 Sorveglianti o custodi di 1ª classe.
20 Sorveglianti di 2ª classe.
2 Sorveglianti straordinarii per pensionarii eccezionali.

B

Impiegati addetti al servizio di dette Case.

2 Portinai.
2 Refettorieri.
2 Cuochi.
2 Aiutanti di cucina.
1 Capo Sarto.
1 Capo Calzolaio.
1 Capo Tessitore.
1 Aiutante al Tessitore.
1 Capo lavandaio.

——
60

II.

Nella Casa muliebre soprintenderà ;

1 Sorvegliante maggiore su le categorie

A

Impiegate addette alle infermerie ed all'assistenza e custodia immediata delle alienate.

1 Sotto-sorvegliante maggiore.
1 Infermiera maggiore.
1 Sotto-infermiera maggiore.
4 Infermiere.
4 Sorvegliante di 1ª classe.
10 Sorvegliante di 2ª classe.

B

1 Refettoriera.
1 Cuoca.
1 Aiutante di cucina.
1 Lavandaia.
1 Tessitrice.
1 Portinaia interna.
1 Custode (*uomo*) della parte esterna.
1 Servente pei servizi esterni.

30

III.

Impiegati addetti al servizio delle tre Case.

1 Primo Cappellano-curato.
2 Cappellani.
1 Maestro di musica.
1 Tipografo.
1 Orologiaro.
1 Giardiniere.

7

Digitized by Google

CAPITOLO I.

ATTRIBUZIONI ED OBBLIGHI DI CIASCUNA CLASSE D'IMPIEGATI DEL BASSO SERVIZIO NELLE TRE CASE

Art. 144.

Essendo le persone del basso servizio di ogni categoria che assistono, custodiscono, e stanno in contatto con gli alienati, il mezzo di relazione trai medici ed i folli, saranno essi sotto la dipendenza dei medici per quel che riguarda l'esecuzione delle mediche prescrizioni.

1. Sorvegliante maggiore

Art. 145.

Il servizio di assistenza pel trattamento sì fisico che morale dei folli ha per capo un sorvegliante maggiore per gli uomini ed una sorvegliante maggiore per le femmine; e ne faranno le veci e ne dipendono due sotto-sorveglianti maggiori ed una sotto-sorvegliante maggiore.

Art. 146.

Essi dimoreranno nel rispettivo Stabilimento e non potranno appartarsene senza permesso del Direttore, dal quale dipendono; e sono responsabili dell'esattezza del servizio dei loro dipendenti e di quanto può avvenire nel manicomio.

Art. 147.

Essendo essi responsabili per tutta la parte disciplinare nella esecuzione ordinata ed esatta di ogni ramo del basso servizio, sono in obbligo di rapportare sollecitamente al Direttore ogni più lieve avvenimento, e col quale saranno in continua relazione.

Digitized by Google

Art. 148.

Vigileranno attentamente sul vestire degl'impiegati e degli alienati, su la nettezza del personale, dei locali, dei letti, delle masserizie. Cureranno che ogni impiegato adempisse con zelo e perseveranza i suoi obblighi nell' assistere i ricoverati.

Art. 149.

Sorveglieranno la cucina ed i refettori affinchè il vitto sia somministrato per quantità quale spetta a ciascuno, ed affinchè gli alienati sieno divisi secondo le classi stabilite, e regni tranquillità ed ordine nei refettori, vi si tratterrà nelle ore del desinare.

Art. 150.

Sorveglieranno se nella infermeria, nelle sale di lavoro e di trattenimento l'assistenza proceda con ordine e calma: faranno che le separazioni degli alienati secondo le classi stabilite sieno mantenute con accuratezza, e che regni nello stabilimento la tranquillità e l'ordine e che ogni impiegato stia al suo posto.

Art. 151.

Porranno attenzione che ogni folle nelle ore del sonno occupi il letto che gli sarà stato assegnato, e regni la tranquillità e la decenza.

Art. 152.

Con ogni esattezza faranno eseguire l' orario stabilito dal Direttore: ed il sorvegliante maggiore curerà che in un libro d'intervento si segni l'ora in cui entra nello stabilimento ogni impiegato il quale si terrà come mancante presentandosi un quarto dopo l'ora stabilita.

Art. 153.

Non mancheranno di soprastare alle passeggiate degli alienati. Distribuiranno le ore della guardia della notte.

Art. 154.

In ogni mattina alla prim'ora invieranno al Direttore un rapporto in cui noteranno l'andamento del servizio del giorno precedente, le persone assegnate di guardia, ed il movimento di ciascuna sezione o classe degli alienati come nella modula che stabilirà il Direttore.

Art. 155.

Almeno due volte in ogni settimana cureranno che alla loro presenza si faccia rivista dei ricoverati per la nettezza della persona e degli abiti.

Art. 156.

Essendo nell'ingerenza del Direttore quanto deve praticarsi nell'interno del manicomio onde allontanare qualunque impressione molesta dalla mente turbata dei folli, i sorveglianti maggiori non permetteranno che quelli fossero visitati da congiunti o amici senza permesso del Direttore; e che si visitassero gli stabilimenti senza la permissione del Direttore medesimo o dei componenti l'Amministrazione, nei termini dell'orario; i quali non ne accorderanno la licenza che a gentiluomini, ed ove nol potessero vietare i precetti medici.

Art. 157.

Alla sorvegliante maggiore è affidata la funzione di Guardaroba e di Economa locale nel manicomio muliebre.

Digitized by Google

2. Sotto-sorvegliante maggiore.

Art. 158.

I sotto-sorveglianti maggiori e la sotto-sorvegliante maggiore sono alla immediazione dei loro preposti e ne fanno le veci nella loro assenza.

Art. 159.

Sorveglieranno attentamente e di continuo la nettezza delle persone e delle vesti, dei letti, e l'esecuzione di quanto prescrive la disciplina sì per le occupazioni e tranquillità dei folli che per l'adempimento dei doveri di ciascuno impiegato.

Art. 160.

Terranno un notamento generale degli alienati, divisi secondo gl'impiegati che li assistono, e la specie di alienazione notata dai medici.

Art. 161.

Saranno presenti nei refettori, e guideranno l'ordinamento da tenersi stabilito nelle istruzioni del Direttore.

Art. 162.

Essi saranno attenti nel verificare il numero dei folli sì nella sera quando questi vanno a letto, che quando se ne alzano, e quando stanno a pranzo, notandone ancora i dormitori, le stanze e le classi. E tutto ciò sarà indicato nel rapporto giornaliero come nell'art. 154.

Art. 163.

Nella notte avranno cura di sorvegliare se gl'impiegati di guardia stanno al loro posto ed eseguono i loro doveri di vigilanza.

Digitized by Google

3. Infermiere maggiore.

Art. 164.

L'infermiere maggiore è capo degl'infermieri e ne vigila il servizio. Segue i medici nella visita. S'incarica della spedizione delle medicine che si riceve in consegna, per distribuirle ai rispettivi infermieri, addetti alla somministrazione di esse come nell'articolo 40.

Art. 165.

Deve conoscere la flebotomia e le regole della bassa chirurgia, non che le norme di eseguire i precetti morali dai medici indicati; soprintende alle infermerie. Assiste alle autopsie cadaveriche praticate dai medici; e s'incarica di conservare i cranii ed altri pezzi patologici che servir debbono pel Museo.

Art. 166.

Porterà attenta vigilanza sul vitto degl'infermi nelle infermerie affinchè nulla manchi alla medica prescrizione, e sulla somministrazione dei rimedii, ed eseguirà l'alimentazione forzata su qualche alienato che rifiuta il cibo, in seguito di ordinativo medico.

Art. 167.

Sarà sua cura di far mantenere la massima nettezza degl'infermi, dei letti, e delle infermerie; e di fare che vi regni la quiete ed il silenzio.

Art. 168.

Farà la guardia di turno con gl'infermieri nella infermeria. E tiene in consegna una certa quantità di medicamenti che possono servire al bisogno.

Digitized by Google

Art. 169.

Terrà un notamento generale dei malati nelle infermerie, e dei folli distribuiti trai diversi sorveglianti ai quali soprastanno i rispettivi infermieri.

Art. 170.

Non faranno uscire dalle infermerie alcuno senza disposizione del medico.

Art. 171.

Egli informa i medici su coloro che possono presentare segni di guarigoine o di miglioramento della follia.

Art. 172.

Soprintende all'infermiere a cui è affidata la tenuta della Sala anatomica e la preparazione dei cranii; ed assiste al preposto al Museo patologico.

Art. 173.

I cranii o altri pezzi patologici che si noteranno nelle autopsie cadaveriche nel manicomio muliebre saranno inviati nella Casa centrale all'infermiere maggiore per l'opportuna preparazione.

Art. 174.

Vi sarà un sotto-infermiere maggiore che concorrerà a tutti gli uffici dell'infermiere maggiore, e ne farà le veci nella Casa succursale del Manicomio.

4. Infermieri.

Art. 175.

Il Manicomio avrà quattro infermieri di 1ª classe e sei di 2ª classe per gli uomini; e quattro infermieri per le donne. Essi sono sotto la vigilanza dell' infermiere maggiore nelle case maschili, e della infermiera maggiore per le donne; e distribuiti nel seguente modo:

1.° Per gli uomini gl'infermieri di 1ª classe saranno addetti dal Direttore, cioè uno ai pensionarii, un altro per la Sala di osservazione, un terzo pei convalescenti ed il quarto per le infermerie. I sei di 2ª classe saranno addetti alla famiglia dei folli.

2.° Per le donne, una infermiera sarà addetta alle pensionarie ed alla sala di osservazione; una infermiera alla infermeria ed alle convalescenti; e le altre due alla famiglia delle alienate.

Art. 176.

A ciascuno infermiere od infermiera sarà assegnato dal Direttore medico una Sezione di folli affidati alla custodia di quattro o cinque sorveglianti.

Art. 177.

Ciascuno infermiere o infermiera è incaricato della somministrazione dei rimedii, e dell'esecuzione di tutti gli ordinamenti medici sì fisici che morali.

Art. 178.

Essi debbono essere instrutti nella bassa chirurgia, così che debbono mostrarsi pratici nel salassare, nell'applicare le sanguisughe, nella medicazione dei vescicanti, delle piaghe ecc.

Art. 179.

Ogni infermiere od infermiera assisterà alla somministrazione del vitto nei refettorii, e quello addetto alle infermerie avrà la cura di somministrarlo secondo le prescrizioni mediche.

Art. 180.

Ogni infermiere od infermiera terrà un notamento di tutti gli alienati ad esso affidati e secondo le parziali sezioni tenute in consegna dai sorveglianti da esso dipendenti in quanto all'esecuzioni delle

prescrizioni mediche. In esso notamento vi sarà indicata la specie di pazzia, se è pericoloso, e l'occupazione a cui è addetto il folle, e sarà vistato dal medico della Casa o Sezione.

Art. 181.

In ogni mattina ciascuno infermiere dalle mani dell'infermiere maggiore riceverà i medicamenti col notamento di quelli alienati ai quali debbono somministrarsi sì nelle infermerie che nelle rispettive Sezioni. L'infermiere maggiore sorveglierà su l'esattezza dell'esecuzione sotto la più stretta sua risponsabilità. Lo stesso è per le infermiere.

Art. 182.

Gl'infermieri e le infermiere assisteranno i folli ai bagni, alle docce, all'applicazione dei mezzi repressivi, i quali ultimi spezialmente non debbono applicarsi che nei casi in cui sono indispensabili, ed ordinati dai medici.

Essi informeranno il medico nella visita: ed è loro obbligo di salassare, di applicare le sanguisughe, di medicare le piaghe, i vescicanti ec. in seguito delle disposizioni del medico.

5. Sorveglianti.

Art. 183.

I sorveglianti sono sotto la immediata vigilanza del sorvegliante maggiore, e dipendono dagli ordini del Direttore.

Art. 184.

Essi sono di 1ª e 2ª classe; ed a ciascuno di essi viene assegnato dal sorvegliante maggiore per gli uomini e dalla sorvegliante maggiore femmine, in seguito delle disposizioni del Direttore, un determinato numero di ammalati, di cui hanno la custodia e l'assistenza immediata.

Art. 185.

La guardia per la notte sarà ad essi destinata per turno dal sorvegliante maggiore.

Art. 186.

Essi nel concorrere a rendere agevole il servizio degl'infermieri, vigileranno alla nettezza della persona degli alienati, li assisteranno al passeggio ed alla tavola, alle sale di lavoro, e di trattenimento, ed al bagno; li sorveglieranno la notte. Eseguiranno i suggerimenti dei medici, e le disposizioni del Direttore comunicate loro dal sorvegliante maggiore.

Art. 187.

È loro obbligo di pettinare e lavare gli alienati, di tagliarli i capelli e le ugne e radergli la barba: ed usare tutto con modi affabili ed urbani.

Art. 188.

Sono responsabili della fuga e di ogni più lieve maltrattamento verso i folli; non che delle risse, e dei tumulti che non sapessero prevenire tra questi, e di ogni dissipamento di vesti e di suppellettili.

Art. 189.

Il disimpegno di tutt'i sorveglianti deve eseguirsi promiscuamente: ed un dato numero di essi sarà addetto dal Direttore ai servigi degl'infermi ed alla nettezza dei locali e delle officine.

Art. 190.

Debbono sapere leggere e scrivere e conoscere almeno un'arte o mestiere. Ad ognuno di essi sarà affidato un numero di 10 a 15 folli, ed anche meno ove la natura della follia non permettesse di potersene assistere un numero maggiore.

Art. 191.

Atteso la singolarità del servizio di un manicomio, il Direttore assegnerà a ciascun sorvegliante le incombenze speciali e variabili che sorger possono alle circostanze.

6. Portinai.

Art. 192.

Ogni Casa del manicomio avrà due porte, l'esterna e l'interna affidate alla vigilanza di un custode o portinaio. Nella Casa muliebre all'ingresso interno sarà addetta una custode, ed all'esterno un portinaio.

Art. 193.

All' ora della veglia in ciascuna Casa la mattina sarà aperto l'uscio esterno, e serrato alle ore due di notte consegnandosene le chiavi al sorvegliante maggiore ed in sua assenza al sotto-sorvegliante maggiore.

La porta interna non si aprirà che secondo il bisogno.

I portinai pernottano in una stanza prossima all'uscio esterno.

Nella Casa muliebre, nella sera verrà consegnata alla Sorvegliante maggiore la chiave dell'uscio interno; quella della porta esterna sarà affidata al portinaio.

Art. 194.

I portinai non permetteranno che entri chicchessia nel manicomio, nè che uscisse alcuno impiegato senza permesso del Direttore. Essi non permetteranno che cosa s' introduca o esca dallo Stabilimento senza ordine del Direttore; e sono nell'obbligo di osservare gl'involti e quanto si estrae fuori.

Art. 195.

Terranno il libro d'intervento degl'impiegati del basso servizio, ed avranno cura di farlo presentare al Direttore mezz'ora dopo l'ora di entrata stabilita nell'orario. L'ultima firma nel libro sarà quella del portinaio.

Art. 196.

Nelle ore vietate dai regolamenti non passeranno le imbasciate pel permesso di parlare con gli alienati o di visitare lo stabilimento; e non permetteranno che vi si entrasse con bastoni, armi o altri oggetti offensivi.

7. Refettorieri

Art. 197.

È obbligo dei refettorieri la nettezza delle sale da pranzo, e delle suppellettili. E sono tenuti di rivelare al sorvegliante maggiore quanto d'irregolare su la quantità e qualità dei cibi possono scorgere.

Art. 198.

Noteranno i risparmi eventuali del vitto, che riferiranno al sorvegliante maggiore, onde possa questi avvisarne l'economo che avrà cura di farne prender nota nella pagina diaria.

Art. 199.

Non potendo gli alienati usar coltello, i refettorieri aiutati da alcuni sorveglianti scalcheranno.

Art. 200.

Alcuni alienati tranquilli possono essere di aiuto alle occupazioni dei refettorieri.

Digitized by Google

8. Cuochi.

Art. 201.

I cuochi nel ricevere dall' Economo i commestibili che servir debbono per gli alienati, han facoltà di non accettare quelli che non sono di buona qualità.

Art. 202.

Essi praticheranno che le *razioni* sieno della quantità stabilita nella dietetica, e che sieno preparate opportunamente.

Art. 203.

È loro debito la nettezza perenne delle cucine e di quanto vi appartiene.

Art. 204.

Il coltelli debbono essere senza punta, e nelle caldaie quando non v'è il coperchio vi stia sopraposta una graticola di ferro.

Art. 205.

Gli alienati che possono occuparsi ad aiuto dei cuochi debbono essere indicati dal medico.

9. Capo-sarto e Capo-calzolaio

Art. 206.

La sartoria e la calzoleria, come ogni altra sala di lavoro, si ammettono nel manicomio per occupazione degli alienati ch'è uno dei mezzi più opportuni del trattamento morale.

Digitized by Google

Art. 207.

Il Capo-sarto ed il Capo-calzolaio distribuiranno il lavoro, e vigileranno che nelle sale vi sia ordine e tranquillità.

Art. 208.

Le forbici e i coltelli sieno senza punta.

10. Capo-tessitore.

Art. 209.

Gli alienati che possono essere addetti all'opifizio delle tele saranno indicati dal medico.

Art. 210.

Il Capo-tessitore farà che a ciascuno alienato secondo la capacità sia assegnato l'opportuno disimpegno, e che nella Sala regni la tranquillità ed il silenzio.

Art. 211.

Non ammettendosi l'opifizio delle tele che come mezzo di trattamento morale dei folli, il capo-tessitore non protrarrà il periodo di lavoro oltre l' orario stabilito; ed ogni qualvolta gli alienati staranno disoccupati per mancanza di lavoro, ne farà avviso al Direttore che sarà sollecito di farne provvedere i mezzi all'amministrazione.

Art. 212.

Il Capo-tessitore, come ogni altro capo d'arte sarà responsabile di ogni più lieve inconveniente che può avvenire trai folli, come pure di ogni dissipamento o mancanza di quello ch' è ad essi affidato; e per la loro parte ne saranno pure responsabili i loro subalterni che stanno alla custodia dei folli lavoranti.

11. Capo-lavandaio.

Art. 213.

Ogni Casa del manicomio avrà una lavanda per la biancheria lurida che ha bisogno di esser lavata nel giorno. Nella casa centrale vi sarà una lavanda generale. La biancheria delle donne sarà lavata nella Casa ad esse assegnata.

Art. 214.

Il capolavandaio per gli uomini e la lavandaia per le femmine, avranno in aiuto alcuni degli alienati e delle alienate suscettibili; e sono responsabili della dispersione e lacerazione dei panni che ad essi vengono consegnati.

Art. 215.

Sorveglieranno alle lavande l'Economo nelle Case maschili, e la Sorvegliante maggiore nella Casa di Montevergine.

CAPITOLO II.

OBBLIGHI DI TALUNI IMPIEGATI ADDETTI A SPECIALI UFFICII INFLUENTI SUL TRATTAMENTO DEI FOLLI

1. Cappellani curati.

Art. 216.

Oltre dell'esercizio degli ufficii divini nella chiesa, e di assistere i moribondi nelle infermerie, incumbe ancora ai Cappellani di porgere il loro aiuto morale ai dementi.

Digitized by Google

Art. 217.

Di essi uno sarà per ciascuna Casa. Nella Maddalena ed in S. Agostino vi pernotteranno: in Montevergine vi accorrerà il cappellano che vi è addetto o il primo cappellano in qualche circostanza che potrà avverarsi di notte.

Art. 218.

In quanto a porre in opera l'influenza religiosa su di alcuni che presentano speciali forme di pazzia i cappellani si porranno in relazione col Direttore di cui eseguiranno gli opportuni precetti.

Art. 219.

Sono ad essi affidati le suppellettili della chiesa gli oratorii.

2. Maestro di musica.

Art. 220.

Il maestro di musica s'industrierà di fare apprendere agli alienati che sceglierà di concerto col medico, la musica vocale, ed eserciterà quelli che potranno conoscere l'istrumentale.

Art. 221.

In ogni mattina eserciterà i suoi allievi insegnando loro canti facili a solo ed a coro.

Art. 222.

Sarà nel manicomio centrale una banda composta d'impiegati ed alienati che sanno suonare istrumenti: e nelle ore vespertine il maestro di musica almeno tre volte la settimana ne farà e bat-

Digitized by Google

terà i concerti. — La banda guidata da lui in ogni mattina suonerà per lo stabilimento centrale nelle ore in cui gli alienati vanno al pranzo.

Art. 223.

In ogni mese farà rapporto al Direttore su gli alienati che meritano premio ed incoraggiamento, e se gl'impiegati addetti alla musica adempiono ai loro obblighi.

3. Tipografo (1)

Art. 224.

Il proto, ove la tipografia restasse nel manicomio, addestrerà gli alienati suscettibili alla composizione dei tipi, alla correzione delle stampe, ed a quanto può essere di lavoro nella tipografia. All'uopo il Direttore darà istruzioni particolari onde rendere tale occupazione pei folli un utile mezzo di trattamento morale.

(1) La Tipografia del Manicomio che possedeva un capitale di libre 5308, 04 di caratteri ed arredi corrispondenti, è ora quasi sciupata per mancanze rinvenute, e contiene caratteri antichi e logori ed incompleti, così che vi vorrebbe una non lieve spesa per riordinarla. Intanto l'esito pel suo mantenimento a fronte dell'introito è esorbitante per lo scopo che se ne ottiene, imperocchè essa costa secondo il bilancio del 1866.

Pel Proto	L.	723
Ajutante al Proto	»	360
Torcoliere	»	612
Consumo, spese, carta ecc.	»	200
		1895

L'introito al massimo non può ascendere che a L. 340, il quale unito al valore di L. 800 che si può calcolare per le stampe che si ottengono ad uso dello Stabilimento, rappresenta una cifra di L. 1140.

Dunque l'Amministrazione rifonde annualmente L. 755 non compresa la perdita del frutto del capitale, che potrebbe calcolarsi a più di altre 600 lire; che in tutto fermano L. 1355.

Nè vale l'opporre che la tipografia sta per distrazione dei pazzi. Una piccola tipografia non permette che l'occupazione di cinque o sei alienati, come sempre è stato; così in tal modo rappresenterebbe una burla quando tale occupazione con grande spesa non estendesi che per qualche folle.

Digitized by Google

4. Giardiniere.

Art. 225.

Al Giardiniere sarà affidato un numero di alienati che sotto la sua guida saranno occupati nei lavori di giardinaggio. Starà attento di farli evitare il sole e le intemperie; e distribuirà il lavoro in modo da non renderlo noioso e pesante.

Del vestire degl'impiegati e dei folli.

Art. 226.

Tutti gl'impiegati del manicomio vestono l'abito uniforme attuale approvato dal Dicastero della Guerra ai 16 marzo 1861.

Art. 227.

Gli alienati, che si chiameranno alunni, vestiranno uniformemente, cioè giacca e coppola color *bleu* e calzone color celeste scuro. I preti avranno giubba del medesimo colore; e per le donne la veste sarà di color celeste cupo con righe bianche o d'altro colore.

D'inverno per gli uomini l'abito sarà di lana; e per le donne di duplicato cotone.

I pensionarii vestiranno abiti proprii.

Quindi avendo riguardo alla economia ed alla sicurezza dell'interesse dell'Instituto bisognerebbe completare con caratteri nuovi, torchi nuovi ed arredi di cui attualmente manca assolutamente, e così affittarla, ritenendo ancora per questo lo spirito degli art. 42 e 43 del Regolamento del 27 novembre 1862 su le Opere pie. Ma ciò produrrebbe una spesa non lieve e senza scopo, ed a cui il manicomio non può soddisfare. Non resta dunque che l'abolizione della tipografia; ciò che produrrebbe il semplice esito per le stampe in lire 800 invece di L. 1895 che ora si erogano annualmente per questa informe tipografia. Del capitale sciupato non se ne riceverebbe che l'ottava parte del valore primiero!

Digitized by Google

TITOLO IV.

Distribuzione delle località

Art. 228.

Il manicomio in generale comprende due grandi sezioni: cioè

1.° Sezione pei folli indigenti e pensionarii di classe inferiore.

2.° Sezione pei folli di classe agiata e ricca abituata a condizione elevata dalla società.

Art. 229.

Per la prima classe le divisioni in quartieri distinti secondo il numero proporzionato de'folli possono essere notate nel seguente modo:

1.° Quartiere pei fanciulli (*Questi sogliono essere di piccol numero*).
2.° « pei vecchi, paralitici, e luridi, divisi in sezioni.
3°. « pei tranquilli, a cui va aggiunta la sezione dei convalescenti.
4.° « per gli agitati, e pericolosi.
5.° « per gli epilettici.
6.° « pei detenuti (*Questo dev' essere con separazione distinta*).
7.° « per gli ammessi in esperimento di follia.
8.° Sezione per una infermeria secondo le categorie delle classi dei malati che debbono essere in armonia per quanto è possibile con quelle delle specie di follia.

Art. 230.

Tenendo in considerazione la località delle case attuali, la distribuzione delle otto sudette sezioni o quartieri sarà fatta per quanto la natura delle case medesime ora il permette.

Digitized by Google

Art. 231.

Per ogni 100 alienati vi saranno cinque celle, delle quali, essendo abitazioni temporanee, debbono essere alcune costruite per gli agitati e pei distruttori con le mura ed i pavimenti foderati di coltri.

Art. 232.

A norma che i folli sono più o meno tranquilli le stanze ed i dormitorii non conterranno che da uno fino a sedici letti.

Art. 233.

Nelle sale dei bagni le bagnuole è condotta che non sieno meno di 15 per ogni 100 alienati.

Disposizioni transitorie.

Art. 234.

Fino a quanto il Manicomio non sarà uno per gli uomini ed uno per le femmine, e costruiti a norma dei precetti della medicina mentale, sarà il presente regolamento applicato con somma diligenza per quanto il permette la non regolare distribuzione delle località attuali.

Digitized by Google

APPENDICE

Lo Statuto organico del 4 dicembre 1864 non avendo accennato che con qualche articolo su l'organizzazione amministrativa del Manicomio, ed estesamente indicando i diritti e le attribuzioni del Direttore Medico, ha voluto accennare a quel principio inconcusso ed attuato già in tutti gli asili dei folli, che l'Ospizio essendo essenzialmente sanitario, ogni dettaglio amministrativo per influire sulla salute dei reclusi non può essere informato che dall' elemento medico. Ed avendo ammesso che il medico può e dev'essere amministratore, vuole assolutamente che questi sia il centro di movimento e di vita dello Stabilimento.

Su tali considerazioni giuste è d'uopo che il Regolamento interno per la parte amministrativa ed economica svolgendo l'intenzione del legislatore in concordanza dei principî tecnici della sciènza, ora messi ovunque in pratica, non può versarsi che su quei dettagli che raggiunger debbono lo scopo medico. Ed ecco perchè pure io volli presentare alla Deputazione Provinciale alcuni articoli di Regolamento interno amministrativo che adattandosi ai brevi prescritti dello Statuto sieno informati ed in

Digitized by Google

concordanza dei principî tecnici. Questi articoli non sono che un arido schema, è vero; ma la Deputazione ritenendoli potrebbe mediante il suo sapere amministrativo distenderli e moltiplicarli; e raggiungerebbe così lo scopo dello Statuto Organico.

Ed aggiungendo a ciò che la legge dei 3 agosto 1862 su le opere pie non potendosi che in parte applicare ai manicomî che sono ospizî del tutto singolari, è indispensabile che le norme psichiatriche su la instituzione ed organizzazione di siffatti Asili vengano in soccorso nel dettare l' ordinamento del servizio amministrativo del manicomio, fino a che non sarà modificato l'attuale Statuto Organico in qualche sua parte, e che non sarà emanata la tanto desiderata legge sui maniaci.

Digitized by Google

REGOLAMENTO INTERNO

PEL

R. MANICOMIO DI AVERSA

PARTE AMMINISTRATIVA

TITOLO I.

Disposizioni preliminari

Art. 1.

Il Manicomio di Aversa accoglie i folli d'ambo i sessi appartenenti alle sedici provincie napolitane (*Statuto Organico Art.* 1.°) fino al numero di settecento cinquanta cioè quattrocentonovanta uomini e duecentosettanta femmine. I primi saranno collocati nella Casa centrale della Maddalena e nella Casa succursale di S. Agostino: le seconde nella Casa di Montevergine. Questo numero potrebbe eccedere ove le località fossero ampliate, o diminuisse il numero stabilito pei pensionarii.

Art. 2.

Gli alienati non vi saranno ricevuti che mediante lettera del Prefetto del luogo di dimora; o del Procuratore Regio, del Comandante del Corpo, e del Direttore dell'Ospedale ove i folli fossero detenuti, o militari, o infermi curati negli Ospedali. Per gli indigenti vi fa d'uopo oltre del certificato della Giunta municipale che ne accerti la povertà e lo stato di pericolo, è indispensabile che vi si aggiunga, come pure è pei pensionarii, lo statino delle notizie come nel modello N. 1.

Digitized by Google

Art. 3.

Gl'imbecilli o dementi tranquilli per indole della malattia o per vecchiezza, e gli affetti di malattie acute e croniche ed i non pericolosi non saranno ricevuti nel Manicomio; come pure non vi saranno ricevuti fanciulli che han meno dell'età di dodici anni e tutto ciò fino a che il manicomio non avrà dei quartieri opportuni.

Art. 4.

I folli a pagamento vi saranno ammesi sino al numero di centoquindici; e verranno collocati in quartiere a parte nelle tre Case secondo il sesso e l' indole della malattia. Inoltre non saranno ricevuti senza l'anticipare il pagamento di un bimestre, e senza l'obbligo rilasciato dai congiunti o persone note pei successivi pagamenti del pari anticipati.

Art. 5.

L'ammissione dell'alienato sarà partecipata al Prefetto di Terra di Lavoro, dal quale ne parte il Decreto di accettazione.

TITOLO II.

Amministrazione e Direzione

Art. 6.

Governano il Manicomio una Commessione Amministrativa ed un Direttore Medico.

Art. 7.

La Commissione Amministrativa si compone di un Presidente, tre Governatori e del Direttore Medico.

Digitized by Google

Il Direttore Medico ha inoltre attribuzioni speciali pel servizio interno dello Stabilimento, indicati nei diversi articoli dei Regolamenti.

CAPITOLO I.

COMMESSIONE AMMINISTRATIVA

Art. 8.

La Commessione si riunisce due volte la settimana nei giorni ch'Essa stabilisce, e straordinariamente convocata dal Presidente; e delibera in particolare su quanto riguarda la parte economica ed amministrativa, ed in generale ed a proposizione del Direttore su la parte disciplinare.

Art. 9.

Le sue deliberazioni saranno a maggioranza di voti. Nel caso di parità prepondera il voto del Presidente.

Art. 10.

Le cose da trattarsi nelle sessioni saranno annunziate nell'ordine del giorno.

Art. 11.

Ciascuno dei componenti la Commessione può proporre su quanto riguarda le sue speciali attribuzioni. È però riservato al Direttore le informazioni e le proposte in quanto concerne il persosonale medico e del basso servizio, i bisogni degli alienati, e l'interno del Manicomio, di cui il regolare andamento è sua particolare attribuzione: e ciò sarà indicato nei vari articoli dei Regolamenti.

Digitized by Google

Art. 12.

Le deliberazioni adottate saranno trascritte in un libro e sottoscritte dai votanti e dal segretario prima che la seduta si sciolga. Nella sessione che segue il verbale sarà letto dal segretario ed approvato.

Art. 13.

La Commessione nel regolare la parte economica esercita piena libertà nell'esecuzione degli affari di economia e nelle spese; e forma la lista di carico delle annue esazioni.

Art. 14.

In seguito di superiore approvazione stipola i contratti, e per le diverse forniture esegue gli appalti complessivi o isolati a norma della legge.

Art. 15.

Delibera gli ordinativi di pagamento sulla Cassa secondo il bilancio approvato. Nel mandato di pagamento che sarà firmato dal Presidente e da uno almeno dei Governatori, sarà notato, oltre del numero del Registro del Ragioniere, la data della Sessione in cui fu deliberato: ed ove vi fosse disparità di pareri al mandato si aggiungerà copia della deliberazione.

Art. 16.

Nei casi di assoluta urgenza i mandati di pagamento possono essere spediti e firmati come nell'articolo precedente, ed approvati nella prossima Sessione.

Art. 17.

I mandati poi di pagamento dei soldi degl'Impiegati tutti dell'opera, non saranno deliberati e spediti senza il certificato del buon servizio espresso dal Direttore (*art.* 12 *dello Statuto Organico*).

Digitized by Google

Art. 18.

In ogni mese e sempre che il crederà opportuno è tenuta a verificare i registri e la Cassa del Tesoriere, del quale ne vigilerà la condotta.

Art. 19.

Pei conti consuntivi a norma dell'articolo 21 del regolamento dei 27 Novembre 1862, della Legge su le opere pie dei 3 agosto detto anno la Commessione protrae l'esercizio fino a tutto il mese di Marzo dell'anno successivo.

Art. 20.

Esaminato il conto del Tesoriere, che redatto secondo le norme del bilancio sarà da costui presentato alla Commissione nel mese di Maggio, questa lo trasmetterà nel mese di Giugno alla Prefettura insieme al conto morale dell'Amministrazione.

Art. 21.

Faranno parte del conto morale il movimento del magazzino confidato al Guardaroba, quello degli Opifizi, e di quanto riguarda l'interesse dello Stabilimento.

Art. 22.

La Commessione delibera annualmente prima della scadenza di settembre il bilancio presuntivo, dopo averne incaricato uno dei suoi componenti per la compilazione del progetto. A piedi del bilancio stesso sarà estesa la deliberazione firmata dalla Commessione.

Art. 23.

Digitized by Google

senno dei Governatori, i quali sono tenuti di riferire su tale oggetto in ogni sessione.

Art. 24.

Propone per la nomina al Prefetto della Provincia gl' impiegati Amministrativi: può sospenderli di soldo e funzioni fino a quindici giorni, e ne propone la destituzione.

Art. 25.

Spedisce decreto di nomina pei medici in seguito di concorso ed a rapporto e proposta del Direttore; ed in seguito di proposta del Direttore medesimo, è data facoltà alla Commessione di punirli fino a quindici giorni con sospensione di soldo e funzioni, e di destituirli; non che di restituire le multe, o premiare i meritevoli.

Art. 26.

Nomina il personale di basso servizio; però la proposta per gl' infermieri e per quelli addetti all'assistenza immediata e custodia dei folli, nel qual numero vi van compresi i sorveglianti maggiori ai quali è affidata la custodia generale dei reclusi, la proposta si appartiene al Direttore Medico; come pure quella pel passaggio di tutto il basso personale da una classe all'altra.

Art. 27.

Avendo il Direttore facoltà di sospendere gl'impiegati di basso servizio fino a dieci giorni di soldo e funzioni, la Commessione a proposta di lui può accrescere la punizione fino ad altri giorni quindici, e destituirli.

Art. 28.

La Commessione accorda il congedo a ciascuno dei suoi componenti ed agl'impiegati amministrativi.

Digitized by Google

Art. 29.

Pel personale medico e per quello del basso servizio potendo il Direttore accordare il congedo fino a dieci giorni, la Commessione può accordarlo a proposta del Direttore medesimo fino ad un mese.

Art. 30.

Tutte le deliberazioni da farsi note saranno comunicate dal Presidente a nome della Commissione.

Art. 31.

Quelle comunicazioni che in generale riguardano il ramo medico e il personale del basso servizio saranno dirette al Direttore.

Art. 32.

In caso di assenza del Presidente il Governatore più anziano ne farà le veci.

Art. 33.

In assenza o impedimento del Direttore Medico la Commessione può riunirsi e deliberare solo in affari di economia e di Amministrazione, purchè non si tratti del bilancio e del servizio interno del Manicomio; e per affari che riguardano il trattamento fisico e morale dei folli può interpellare la Facoltà medica.

1.° Del Presidente

Art. 34.

Il Presidente che rappresenta la Commissione Amministrativa, firma a nome del Manicomio la corrispondenza, che dev'essere fatta nota ai componenti la Commissione medesima. Quindi la intestazione di uffizio sarà: *Commessione Amministrativa del R. Manicomio di Aversa*: come pure sarà nel suggello del Manicomio.

Digitized by Google

Art. 35.

Avvisa le riunioni si stabilite che straordinarie della Commessione con l'ordine del giorno che accenna a quanto principalmente deve trattarsi nella sessione.

Art. 36.

Tra le sessioni straordinarie il Presidente è tenuto di convocare quelle che per affari importanti sono richieste sì da ciascuno dei Governatori che dal Direttore Medico.

Art. 37.

Alla dichiarazione del Direttore Medico per gli alienati che cessar debbono di far parte del Manicomio sì per guarigione conseguita, o perchè richiesti dai congiunti, che per non riconosciuta follia, il Presidente firmerà l'ordinativo di uscita.

Art. 38.

A nome della Commessione comunica ogni discussione deliberata nel seno della Commessione medesima (art. 30).

2.° Dei Governatori

Art. 39.

Ciascun Governatore viene destinato dalla Commessione alla sorveglianza del servizio amministrativo ed economico.

Art. 40.

La sorveglianza sarà diretta su gl'introiti e gli esiti, quindi sui registri del Ragioniere e del Tesoriere, e su quanto riguarda il Guardaroba e l'Economato.

Digitized by Google

Art. 41.

Ciascuno di essi è tenuto di riferire nelle riunioni della Commessione su l'andamento di quel ramo Amministrativo di cui gli fu affidata la sorveglianza.

Art. 42.

Ove un genere di vitto venisse rifiutato dal Direttore Medico cui è affidato il trattamento igienico (*art.* 12 *Statuto Organico*), il Governatore addetto alla sorveglianza del servizio dell'Economato, ha facoltà d'infliggere la multa o di ordinare in iscritto all'Economo a norma del contratto stipulato di sorrogare il genere rifiutato, o mancato, acquistandolo in economia; e ne riferisce alla Commessione.

Art. 43.

Il Governatore addetto alla sorveglianza del servizio del Guardaroba rifiuterà gli oggetti irregolari di casermaggio e vestiario, e ne darà scienza alla Commessione.

CAPITOLO II.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Art. 44.

Il personale Amministrativo dipende direttamente dalla Commessione, e sarà composto da . . . . .

(Qui seguirebbero le norme della distribuzione del servizio amministrativo, cioè della Segreteria, del Tesoriere, dell'Economo, del Guardaroba, e della [illegible] di sorveglianza di detto servizio

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

Titolo I.

Diritti ed attribuzioni del Direttore . . . . . Pag. 9

Titolo II.

Del Servizio medico . . . . . » 14
Capitolo I. — Attribuzioni ed obblighi di ciascun medico e chirurgo e del farmacista. . . . . » 15
1.° Del medico in primo . . . . . » ivi
2.° Del medico in secondo . . . . . » 16
3.° Del medico incaricato per la statistica . . . . » 17
4.° Dei medici ordinari . . . . . » 18
5.° Del chirurgo. . . . . » 20
6.° Del Farmacista . . . . . » 21
Capitolo II. — Della Facoltà medica. . . . . » 25
Capitolo III. — Della Commessione medica . . . . . » 27
Capitolo IV. — 1.° Sala di esperimento di follia — 2.° Sala di osservazione dei convalescenti — 3.° Infermerie — 4.° Sala anatomica — 5.° Museo patologico — 6.° Biblioteca. » 28
1.° Sala di esperimento di follia . . . . . » ivi
2.° Sala di osservazione dei convalescenti. . . . . » 30
3.° Infermerie. . . . . » 31
4.° Sala anatomica . . . . . » 33
5.° Museo patologico . . . . . » 34
6.° Biblioteca. . . . . » 35
Capitolo V. — Nomina del personale sanitario; e metodo pel concorso delle piazze mediche . . . . . » 36

Titolo III.

Obblighi del basso personale pel trattamento e servizio dei folli. . » 39
Capitolo I. — Attribuzioni ed obblighi di ciascuna classe d'impiegati del basso servizio nelle tre case . . . . . » 42
1.° Del sorvegliante maggiore. . . . . » ivi
2.° Sotto-sorvegliante maggiore . . . . . » 45
3.° Dell'infermiere maggiore . . . . . » 46

Digitized by Google

6.° Portinai . . . . . » 51
7.° Refettorieri . . . . . » 52
8.° Cuochi . . . . . » 53
9.° Caposarto o Capocalzolaio . . . . . » ivi
10.° Capotessitore. . . . . » 54
11.° Capolavandaio . . . . . » 55
CAPITOLO II. — Obblighi di taluni impiegati addetti a speciali uffici influenti sui trattamento dei folli . . . . . » ivi
1.° Cappellani curati . . . . . » ivi
2.° Maestro di musica. . . . . » 55
3.° Tipografo. . . . . » 57
4.° Giardiniere . . . . . » 58
Del vestire degl'impiegati e dei folli . . . . . » ivi

Titolo IV.

Distribuzioni delle località . . . . . » 59
Disposizioni transitorie . . . . . » 60

APPENDICE

Regolamento interno del Manicomio di Aversa

PARTE AMMINISTRATIVA 63

Titolo I.

Disposizioni preliminari . . . . . » ivi

Titolo II.

Amministrazione e Direzione. . . . . » 64
CAPITOLO I. — Commessione Amministrativa . . . . . » 65
1.° Presidente . . . . . » 67
2.° Dei Governatori . . . . . » 68
CAPITOLO II. — Personale Amministrativo . . . . . » 69

Digitized by Google